

26 GIU 2017

2255

CAT.

COMUNE DI LONGONE SABINO
Provincia di RIETI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Verbale n. 5 del 26 giugno 2017

Oggetto: Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 ex art.3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011.

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di giugno, la sottoscritta Paola Perrone, Revisore dei Conti del Comune di Longone Sabino ha esaminato la documentazione prodotta dall'Ente al fine di esprimere parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011".

Tenuto conto che:

- a) l'art.3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 prevede che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli Enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";
- b) il principio contabile applicato 4.2 al punto 9.1 prevede che: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione di Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto";
- c) il citato art.3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Preso atto della documentazione probatoria e istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto, il Revisore dei Conti procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta stessa.

L'adempimento previsto dall'art.3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 consiste nel riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, in particolare nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle

posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta collocazione in bilancio dei crediti e debiti.

Ciò posto il Revisore Unico,

ha esaminato gli allegati alla proposta di delibera tra i quali in particolare l'elenco degli accertamenti aperti al 31/12/2016 pari ad € 691.506,84 e l'elenco degli impegni aperti al 31/12/2016 pari ad € 811.532,24;

ritiene corretta la procedura seguita per la ricognizione e la connessa analisi e valutazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 volta a verificare per ciascuno di essi le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione e le ragioni di eventuali reimputazioni ad annualità successive al 2016 per variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità;

ha verificato che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato:

- cancellazioni di residui attivi pari ad € 14.086,61 per obbligazioni giuridiche insussistenti al 31/12/2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Il Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in base al D.Lgs. 118/2011 e contestuale variazione di Bilancio in oggetto".

IL REVISORE DEI CONTI

